



COMUNE DI SAN CATALDO

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria
Nominata ai sensi dell'art.143 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267
CON I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 27 del 30-09-2020

**OGGETTO : APPROVAZIONE DELIBERA RIDUZIONI TARI PER EMERGENZA
SANITARIA COVID-19.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Settembre**, alle ore **12:30** e seguenti, nella residenza municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019 nella persona del Rag. Leonardo Richichi e con modalità a distanza, hanno partecipato alla riunione la Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, il Dott. Filippo Romano e il Segretario Generale Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono, ai sensi della Det. n.15 del 27.03.2020 e dell'art.73 comma1 del Decreto Lgs.vo n.8 del 17.03.2020.

DI RAIMONDO GIUSEPPA	COMMISSARIO	Presente
RICHICHI LEONARDO	COMMISSARIO	Presente
ROMANO FILIPPO	COMMISSARIO	Presente

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa LAURA ELEONORA LO IACONO .
Constatata la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile del SETTORE 2 - GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI , corredata dei prescritti pareri;

DATO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTA la medesima proposta meritevole di approvazione;

Con votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA

di **APPROVARE** la proposta di Deliberazione nel testo che si allega per farne parte integrante e sostanziale.

di **DICHIARARE** con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI SAN CATALDO
PROPOSTA N. 33 del 16-09-2020
per il Consiglio Comunale

OGGETTO : APPROVAZIONE DELIBERA RIDUZIONI TARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

La P.O. del settore 2° gestione finanziaria e tributi propone alla Commissione Straordinaria di approvare la seguente proposta di deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale, avente per oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazioni agevolazioni TARI anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica Covid 2019 ai sensi della Deliberazione 158/2020 emanata dall'Autorità ARERA.

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 15 giugno 2020 con la quale sono state approvate le tariffe TARI anno 2020;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) di istituzione, dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ed, in particolare, la specifica disciplina della TARI contenuta nei commi dal n. 641 al n. 668 e in successivi commi per aspetti comuni alle altre componenti (IMU e TASI) della IUC;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020 - finanziaria) ed in particolare:
 - il comma 738 secondo cui, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 - il comma 780, ultimo periodo in cui si dispone che restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTI i seguenti provvedimenti emanati in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione n. 443/2019/R/RIF ad oggetto: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", – sulla base dei quali, è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- deliberazione n. 444/2019/R/RIF ad oggetto: "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*" che introducono nel sistema prescrizioni in materia di trasparenza verso gli utenti finali sulla comunicazione e sul pagamento della TARI e di trasparenza nei rapporti tra gestori e Comuni;

ATTESO che, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale e tenuto conto

delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, l'ARERA con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite, adottando misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, secondo cui, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha previsto la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l'Ente locale) di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni:

- per le utenze non domestiche, che nel caso in cui non trovino applicazione le tabelle di cui all'Allegato 1 del

d.P.R. 158/99, consistono in una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione delle diverse attività;

- per le utenze domestiche in grave difficoltà economica sopravvenuta a causa dell'emergenza da COVID-19, consistente, nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 7-bis del decreto legge 124/19, in un'agevolazione tariffaria destinate al singolo nucleo familiare che risulti in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI;

CONSIDERATO, in particolare, che per effetto dei suddetti provvedimenti di emergenza sanitaria, diverse categorie di utenza non domestica sono state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 e della necessità di prevenire per quanto possibili i contagi da coronavirus;

CONSIDERATO che a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti della tassa rifiuti;

RAVVISATA la necessità di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità, di rafforzare le tutele per gli utenti domestici, maggiormente meritevoli di tutela, adottando criteri per individuare i beneficiari di bonus sociali, tenendo conto di altri parametri di riferimento (sospensione perdurante dell'attività, utilizzo di ammortizzatori sociali, ISEE);

VISTO che, sulla base di quanto dispone l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

ATTESO che, anche sulla base di quanto chiarito dall'IFEL con nota del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19, si può ritenere che le riduzioni rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale. Infatti, la minor produzione di rifiuti influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata, che non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Per cui la relativa copertura all'interno dell'articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti;

CONSIDERATO inoltre che, secondo la succitata nota IFEL, la previsione contenuta nel citato comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, non sembra rappresentare

un impedimento alla previsione dell'approvazione di misure agevolative Tari con delibera tariffaria, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

RITENUTO, quindi che la Commissione straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, al fine di tenere conto della sospensione o riduzione dell'attività di diverse categorie di utenza non domestica a ciò costrette dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, possa intervenire con misure non previste nel regolamento, stante, come detto, l'eccezionalità delle misure stesse;

RAVVISATA, pertanto, in ragione di quanto sopra illustrato, la necessità di prevedere, altresì, per effetto dei sopra citati provvedimenti governativi emergenziali, conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID:

- a) a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinata dall'emergenza epidemiologica, riduzione della TARI anno 2020 parte variabile rapportata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività, stabilendo, che:
 - per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 30 Novembre dell'anno 2020, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di San Cataldo, il periodo di effettiva chiusura dei locali;
- b) a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica determinata dall'emergenza epidemiologica, un bonus sociale consistente nella riduzione del 30 % parte variabile della TARI anno 2020, stabilendo che:
 - il richiedente deve documentare, per effetto dei suddetti provvedimenti emergenziali, la sospensione perdurante dell'attività lavorativa l'utilizzo di ammortizzatori sociali e di possedere un ISEE non superiore a € 8.107,5;
 - l'utenza ai fini della tassa rifiuti sia intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza: a) della residenza anagrafica dell'intestatario della tassa con l'indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui all'art. 1 comma 1.1.(nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE);
 - per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 30 Novembre dell'anno 2020, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di San Cataldo, il possesso dei requisiti richiesti allegando idonea documentazione ISEE ;

CONSIDERATO che la previsione delle suddette agevolazioni avviene nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, in quanto tali importi saranno finanziati dal trasferimento dello Stato ex art. 106 D.L. 34/2020 in quanto la finalità di detti trasferimenti dello Stato è quello di ristorare le perdite dei Comuni a causa dell' 'emergenza epidemiologia Covid-2019.....

ATTESO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (decreto Crescita) convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:

- *"comma 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..."*;

- *"comma 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento de tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. ti. 267/2000;

ACQUISITO il parere del collegio dei revisori reso in data 22.09.2020 - Verbale n. 4;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prevedere le seguenti misure di sostegno alla crisi economica determinata dai provvedimenti governativi emergenziali, conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19 - di cui al decreto legge del 17/3/2020 n. 18, nonché ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 e 22 marzo 2020 e del 1°, 10 e 26 aprile 2020, nonché della deliberazione dell'Autorità Arera 158/2020;

a) a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività - riduzione della TARI anno 2020 parte variabile, rapportata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività, stabilendo, che:

- per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 30 Novembre dell'anno 2020, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di San Cataldo, il periodo di effettiva chiusura dei locali;
- le riduzioni potranno essere estese a periodi successivi a quelli previsti dai predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione emanati nell'anno 2020;
- in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;
- il presente beneficio non si cumula con il bonus sociale previsto a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica per emergenza COVID-19 se il richiedente fa parte del nucleo ISEE rilevante al fine del bonus stesso.

b) a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi occupazionale ed economica, un bonus sociale consistente nella riduzione del 30 % parte variabile TARI 2020, stabilendo che:

- il richiedente deve documentare, per effetto dei suddetti provvedimenti emergenziali, la sospensione perdurante dell'attività lavorativa e/o l'utilizzo di ammortizzatori sociali e di possedere un ISEE valido alla data della presentazione dell'istanza, non superiore a € 8.107,5;
- l'utenza ai fini della tassa rifiuti sia intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza: a) della residenza anagrafica dell'intestatario della tassa con l'indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 (nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE);
- per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 30 Novembre dell'anno 2020, apposita istanza che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di San Cataldo, il possesso dei requisiti richiesti
- in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;
- il presente beneficio non si cumula con quello previsto a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività per emergenza COVID-19, nel caso in cui un componente del nucleo ISEE, rilevante al fine del bonus stesso, abbia i requisiti per usufruire del beneficio previsto per tali utenze non domestiche.

3) di demandare al Servizio Tributi l'attività di verifica e controllo sul possesso di tutti i requisiti richiesti per fruire delle suddette agevolazioni,

- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 5) di incaricare l'ufficio Comunicazioni a provvedere a quanto necessario per garantire la massima diffusione nella cittadinanza delle presenti agevolazioni;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n.44/91, attesa l'imminente scadenza di adozione del presente provvedimento,, fissata al termine al 30 Settembre 2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' **Tecnica** sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data **16-09-2020**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' **Contabile** sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data **16-09-2020**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**LA COMMISSIONE
STRAORDINARIA**

F.to DOTT.SSA GIUSEPPA DI
RAIMONDO
F.to DOTT. FILIPPO ROMANO
F.to DOTT. LEONARDO RICHICHI

IL SEGRETARIO

F.to LAURA ELEONORA LO
IACONO